



# Comune di Lograto

Provincia di Brescia

Codice ente 10341

Deliberazione n. 47 del 17.12.2019

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: ART. 20 D.LGS. N. 175/2016 E S.M.I. - RAZIONALIZZAZIONE ANNUALE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE.**

L'anno **duemiladiciannove** addì **diciassette** del mese di **dicembre** alle ore **21.00** nella Sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge si sono riuniti i componenti del Consiglio comunale.

All'appello risultano:

NOMINATIVO	CARICA	Presente/Assente
TELÒ GIANANDREA	SINDACO	Presente
SCALMANA GIORGIO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
TOMASONI NICOLETTA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
PADERNO FEDERICA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
BULGARINI ANGELO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
QUARESMINI ROBERTO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
MAGRI GIUSEPPE	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
MARINONI SIMONE	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
CAPORIZZO ANTONIO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
CAVALLI MATTEO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
BONISSONI NICOLA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
FORNONI GIUSEPPE	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
COLOMBI MATTIA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
TOTALE PRESENTI		13
TOTALE ASSENTI		0
PELATI IVAN	Assessore esterno	Presente
SAVOLDINI MANUELA	Assessore esterno	Presente

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale, Dott.ssa Caterina Barni, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, Gianandrea Telò, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

## PROPOSTA N. 163

### OGGETTO: ART. 20 D.LGS. N. 175/2016 E S.M.I. - RAZIONALIZZAZIONE ANNUALE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

---

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma tra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”*;

- aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili;

- aventi le caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'art. 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca;
- che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica;

RILEVATO che l'art. 20 del T.U.S.P. prevede che, ogni anno entro il 31/12, le Amministrazioni procedano ad un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 del medesimo articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verificano le seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; tale limite è ridotto ad € 500.000,00 per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015/2017) e 2019 (triennio 2016/2018);
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 21/04/2015 del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art.24, c.2, T.U.S.P.;

VISTA la nota acquisita al protocollo dell'ente n. 274 del 14/01/2017 con la quale la Corte dei Conti ha giudicato il piano sufficientemente motivato ed in linea con i criteri di legge invitando l'ente ad assicurare l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 20 e 24 del D.lgs. n. 175/2016.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante **nell'allegato A** alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATA:

- la delibera di C.C. n. 16 del 27/07/2017, con la quale, ai sensi dell'art. 24 del T.U.S.P. si è provveduto ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, ricognizione con la quale, rilevate come sussistenti le condizioni, si è deliberato per il mantenimento di tutte le partecipazioni ed è stata inviata al Portale del tesoro in data 18/10/2017;
- la delibera di C.C. n. 38 del 18/12/2018, con la quale, ai sensi dell'art. 24 del T.U.S.P. si è provveduto ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 31/12/2017, ricognizione con la quale, rilevato che sussistano le condizioni, si è deliberato per il mantenimento di tutte le partecipazioni inviata al Portale del Tesoro in data 11/04/2018;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.lgs. n. 267/2000, espresso dal Segretario Comunale Dott.ssa Caterina Barni, espresso in ordine alla regolarità tecnica e dalla Rag. Francesca Vassallo in ordine alla regolarità contabile;

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 TUEL;

Con la seguente votazione resa in forma palese,

Presenti	n. 13
Astenuti	n. 0
Votanti	n. 13
Favorevoli	n. 13
Contrari	n. 0

### **DELIBERA**

1. di approvare la ricognizione periodica, prevista dall'articolo 20 del T.U.S.P., di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2018 e comunque alla data della presente deliberazione, accertandole come da **allegato A** alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che a seguito dalla presente ricognizione ordinaria delle partecipazioni in controllo pubblico sussistono le condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni, per le motivazioni illustrate nell'allegato Piano;
3. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
4. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;
5. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
6. di dare atto che ai sensi dell'art. 3 della Legge n° 241/90 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo, e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;

Successivamente,

Ravvisata la necessità di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento, onde rispettare le scadenze previste dalla legge e dare immediata attuazione ai programmi ed obiettivi previsti nel bilancio di previsione;

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con la seguente votazione resa in forma palese,

Presenti	n. 13
Astenuti	n. 0
Votanti	n. 13
Favorevoli	n.13
Contrari	n. 0

## **DELIBERA**

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4° del D.lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE

*Gianandrea Telò*

IL SEGRETARIO COMUNALE

*Dott.ssa Caterina Barni*

---

*Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e successive modificazioni e integrazioni*



# Comune di Lograto

Provincia di Brescia

## Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche

Art. 20 D.lgs. n. 175/2016

**Dati relativi all'anno 2018**

# 1. I – Introduzione generale

## 1.1 Premessa normativa

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

L’8 settembre 2016, in Gazzetta Ufficiale n. 210, è stato pubblicato il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “**Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica**”. In conformità ai principi ed ai criteri direttivi stabiliti dalla legge delega, n. 124/2015, il provvedimento in esame attua un coordinamento tra le diverse e numerose disposizioni che si sono succedute nel tempo in materia di società a partecipazione pubblica.



In particolare, il decreto interviene risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 18 della citata legge n. 124/2015, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica ed acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- L'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi (art. 11);
- la definizione delle responsabilità (art. 12);
- la definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie delle società partecipate (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa, e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e, ove ricorrano i presupposti, sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi<sup>1</sup> (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società in *house* (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- La razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (art. 19 e 25);

- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, stabiliti dal D.Lgs.n.33/2013(art.22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle amministrazioni locali (art.21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art.20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento con la legislazione vigente (art. 27 e 28).

## 1.2 Piano operativo e revisione straordinaria

Il comma 612 della legge 190/2014 prevedeva che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"*, definissero e approvassero, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

L'art. 24 del d.lgs. 175/2016 prevede che ciascuna pubblica amministrazione effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla medesima data di entrata in vigore del decreto, **ossia 23 settembre 2016**, individuando quelle che devono essere alienate, in quanto non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2.

Pertanto le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni sono:

1. **vincolo di scopo istituzionale** previsto dall'art. 4. Riprendendo quanto già sancito dall'art. 3 comma 27 della legge n. 244/2007, (finanziaria 2008) la disposizione dispone che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, detenere partecipazioni acquisite o mantenere società aventi ad oggetto attività di produzioni di beni e servizi **non strettamente necessarie alle proprie finalità istituzionali**. Fermo restando quanto detto, il comma 2, prevede espressamente che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società ovvero mantenere o acquisire partecipazioni solo per le sotto elencate attività:

- a) **produzione di un SIG**, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi stessi;
  - b) **progettazione e realizzazione di un'opera in base ad un accordo di programma fra PP.AA.** e, ove opportuno attraverso la costituzione di una società pubblica di progetto, senza scopo di lucro, anche consortile, partecipata dai soggetti aggiudicatori e dagli altri soggetti pubblici interessati (art. 193 del d.lgs. n. 50/2016, c.d. nuovo codice appalti);
  - c) **realizzazione e gestione di un'opera pubblica o di un SIG** mediante la costituzione di società mista, avente ad oggetto esclusivo l'attività inerente l'appalto o la concessione, con imprenditore privato selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica a c.d. doppio oggetto (sottoscrizione o acquisto partecipazione quote societarie da parte del privato e contestuale affidamento del contratto di appalto o concessione), avente quota di partecipazione non inferiore al 30% del capitale;
  - d) **autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o enti pubblici partecipanti**;
  - e) **servizi di committenza**, incluse quelle ausiliarie, a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni dello Stato; enti pubblici territoriali; altri enti pubblici non economici; organismi di diritto pubblico; associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti (art. 3, c.1, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016).
2. **Oneri di motivazione analitica** previsti dall'art. 5, comma 1 e 2. La norma prevede che la delibera inerente la costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche mista, ovvero inerente l'acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte delle pubbliche amministrazioni in società già costituite, **deve essere motivata sia rispetto al perseguimento delle finalità istituzionali ed alle attività ammesse (succitato articolo 4 del decreto) sia rispetto alle ragioni e finalità che giustificano la scelta. La motivazione deve essere fornita anche rispetto alla convenienza economica ed alla possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, anche rispetto agli aiuti di Stato.** Tale delibera è sottoposta a forme di consultazione pubblica, (c. 2) ed è inviata, per fini conoscitivi alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed all'Antitrust, (c. 3) che può esercitare i propri poteri di legge.
3. **Insussistenza delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2**, ovvero:
- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
  - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro, tale importo risulta ridotto ad € 500.000,00 per le ricognizioni anno 2018 (fatturato triennio 2015/2017) e 2019 (fatturato triennio 2016/2018);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"*, entro il 31 marzo 2016, avevano l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di *"partecipazione dell'ente locale a società di capitali"*.

Entro il 23 marzo 2017 (c. 1), scadenza poi posticipata, ogni amministrazione pubblica doveva adottare una delibera inerente la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute al 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore del decreto) – da inviare alla competente sezione regionale della Corte dei conti nonché alla struttura per il controllo e il monitoraggio, prevista dal decreto - indicando le società da alienare ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, ai sensi di quanto su indicato. L'alienazione deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione.

Tale provvedimento ricognitivo (c. 2) costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi della legge di stabilità per l'anno 2015, dalle amministrazioni di cui ai commi 611 e 612 della medesima legge, fermo restando i termini ivi previsti.

**Il Comune di Lograto con deliberazione del consiglio comunale n. 10 del 21/04/2015 ha approvato, ai sensi dell'art. 1 comma 612 della legge 190/2014, il Piano operativo di razionalizzazione delle partecipate.**

**Il Piano è stato inviato alla Corte dei Conti con nota prot. 2730 del 07/05/2015.**

**La Corte dei Conti con nota acquisita al protocollo dell'ente n. 271 del 14/01/2017 ha giudicato il piano sufficientemente motivato ed in linea con i criteri di legge invitando l'ente ad assicurare l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n. 175/2016.**

**Il Comune di Lograto, con deliberazione di C.C. n. 16 del 27/07/2017 ha provveduto, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016, ad aggiornare il piano di razionalizzazione delle società partecipate, dando atto che, per tutte le società partecipate, sussistono le condizioni per il mantenimento.**

**L'esito della ricognizione straordinaria è stato trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla Corte dei Conti tramite l'applicativo PARTECIPAZIONI del portale Tesoro <http://portaletesoro.mef.gov.it> in data 18/10/2017.**

Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente alla data del 31/12/2018

Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 (T.U.S.P.) si procede di seguito alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche. Il Comune di Lograto partecipa al capitale delle seguenti società:

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
Cogeme spa	00298360173	3,20%	MANTENIMENTO	

Partecipazioni indirette detenute attraverso Cogeme spa

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
Acque Ovest Bresciano Due S.r.l. in liquidazione	02944230982	Cogeme S.p.A.: 79,40%	Tale società a decorrere dal 2019 è in fase di liquidazione dopo aver conferito il ramo d'azienda ad acque bresciane s.r.l.	Acque Ovest Bresciano Due S.r.l. in liquidazione non è qualificabile come società a "partecipazione indiretta" di cui alla lett. g) dell'art. 2, comma 1, del D.lgs. 175/2016. <u>Essa può definirsi come società controllata da società a partecipazione pubblica.</u>
Acque Bresciane S.r.l. Nuova società 24 giugno 2016	03832490985	Cogeme S.p.A.: 62,805% Acque Ovest Bresciano Due S.r.l. in liquidazione: 79,10%	MANTENIMENTO	
Linea Group Holding S.p.A. SOCIETA' COLLEGATA A COGEME SPA	01389070192	Cogeme S.p.A.: 15,15 %	MANTENIMENTO	Controllata da società quotata A2A s.p.a.

## Altre partecipazioni e associazionismo

Si precisa che il Comune di Lograto partecipa alla Comunità della pianura bresciana – Fondazione di partecipazione per la quota del 5,99%.

I servizi sociali sono gestiti in forma associata tramite l'Unione Bassa Bresciana occidentale ed è quest'ultima a conferire alla Fondazione di cui sopra la gestione dei servizi stessi.

Essendo "forme associative" di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), tali "adesioni" non sono oggetto del presente Piano.

ALLEGATO "A": QUADRO DELLE PARTECIPAZIONI

## Valutazioni e conclusioni

Tenuto conto che i criteri legali, di cui agli art. 4, 5 e 20 del Testo Unico società partecipate di valutazione per la razionalizzazione delle partecipazioni societarie sono i seguenti:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4. ovvero non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali,
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4

**Il Comune di Lograto conferma il mantenimento della partecipazione nelle società:**

- **COGEME SPA – quota di partecipazione diretta 3,20%**



## QUADRO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

### GRUPPO COGEME

(AI FINI DELL'ELABORAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE  
PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DELL'ART. 20  
D.LGS. 175/2016)

(AGGIORNATO AL 31/10/2019)



## 1) RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO COGEME

### 1.1) Società a partecipazione DIRETTA

Codice Fiscale Società e Capitale sociale	Denominazione e sede legale società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta	Partecipazione e di controllo	Tipologia di società (quotata, in house, holding pura)
C.f. 00298360173 Cap. sociale 4.216.000 euro	<b>Cogeme S.p.A.</b> Via XXV Aprile n. 18, Rovato (BS)	28/07/1970	/	<p>Cogeme S.p.a. svolge "servizi di interesse generale" per lo sviluppo economico del territorio e gestisce, per conto degli enti locali soci, le partecipazioni nelle varie società del Gruppo Cogeme operanti sul territorio.</p> <p>Si indicano comunque, per completezza, le attività previste nello Statuto:  <i>la società ha per oggetto l'esercizio in proprio e/o per conto degli enti locali, nonché di soggetti terzi, nei limiti di quanto consentito dalla normativa vigente - sia in via diretta che attraverso società partecipate e/o collegate - principalmente delle seguenti attività:</i></p> <p>(a) <i>La gestione dei servizi pubblici locali e sovracomunali degli enti locali soci;</i>            (b) <i>La progettazione, la realizzazione nonché la gestione di opere, edifici ed impianti pubblici o di pubblica utilità e di pubblico interesse, nonché l'effettuazione di lavori, forniture e servizi pubblici in genere per gli enti pubblici locali soci, anche mediante la partecipazione ad accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 l. 08/06/1990 n. 142 e della legge regionale della Lombardia 15/05/1993 n. 14 e successive modificazioni o di altre disposizioni di leggi nazionali o regionali in materia;</i>            (c) <i>La progettazione, costruzione e gestione, su indicazione degli enti pubblici locali soci o per loro delega nome e conto, secondo le disposizioni di legge, di impianti pubblici e/o di pubblica utilità soggetti ad autorizzazione amministrativa;</i>            (d) <i>La progettazione, costruzione e gestione, sia in proprio che in concessione o in affidamento, di impianti di produzione, trasporto, distribuzione dei gas, anche liquefatti, nonché il loro commercio ed ogni altra attività connessa o collegata col servizio gas, compresa la gestione per conto terzi di centrali termiche e di riscaldamento, condizionamento e simili;</i>            (e) <i>La progettazione, costruzione e gestione di acquedotti, fognature, depuratori ed ogni altro impianto collegato alla gestione del ciclo completo delle acque;</i>            (f) <i>La progettazione, costruzione e gestione di impianti di trattamento, selezione, recupero e smaltimento di rifiuti di qualunque tipologia;</i>            (g) <i>La raccolta, il recupero, lo smaltimento ed il trattamento di tutti i generi di rifiuti tramite la progettazione, realizzazione e gestione di discariche controllate e di impianti a tecnologia complessa ivi compresi sistemi di termovalorizzazione, nonché tutte le attività inerenti l'igiene urbana e la salvaguardia dell'ambiente compreso il trattamento e la commercializzazione dei prodotti da essi derivati;</i>            (h) <i>La progettazione, realizzazione e gestione di impianti per la produzione e la distribuzione di energia elettrica con vari sistemi tecnologici;</i>            (i) <i>L'organizzazione e la gestione di servizi per conto dei comuni, enti in genere e loro consorzi, imprese private, con particolare riferimento alle opere e ai servizi di pubblica utilità;</i>            (j) <i>L'attività di ricerca, coltivazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di materiali lapidei ed affini e da essi derivati;</i>            (k) <i>La coltivazione e gestione di terreni agricoli;</i>            (l) <i>L'autotrasporto merci, anche per conto terzi;</i>            (m) <i>L'attività di informatizzazione, consulenza e formazione;</i>            (n) <i>Telecomunicazioni, ivi compresa telefonia fissa o mobile, anche su rete;</i>            (o) <i>La società può provvedere all'esercizio delle attività, di cui alle precedenti lettere, in ambito territoriale nazionale ed internazionale anche partecipando a procedure concorsuali e/o negoziali</i></p>	NO	<p>Cogeme S.p.a. non si configura come "società a controllo pubblico", né come società in house providing, né come holding pura.</p> <p>Essa, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. n) del D.lgs. 175/2016, può definirsi come "<u>società a partecipazione pubblica</u>" essendo direttamente partecipata da enti locali o società pubbliche.</p>

1.2) Società del Gruppo Cogeme avente natura di SOCIETA' IN HOUSE PROVIDING (e società da questa partecipata)


Codice Fiscale Società e capitale sociale	Denominazione società e sede legale	Anno di costituzione	Denominazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Tipologia di società (quotata, in house, holding pura)
c.f. 03832490985  Cap. soc. 28.520.874,00	<b>Acque Bresciane S.r.l.</b>  Via Cefalonia n. 70, Brescia	24/06/ 2016	Cogeme S.p.A.  Acque Ovest Bresciano Due S.r.l. in liquidazione	Cogeme S.p.A.: 62,805%  Acque Ovest Bresciano Due S.r.l. in liquidazione: 79,10%	[●]	L'attività principale di Acque Bresciane S.r.l. è la gestione del servizio idrico integrato, nonché di ogni altra attività connessa, conseguente, collegata e funzionale a tale gestione nel territorio dei Comuni dell'ATO della Provincia di Brescia in virtù dell'affidamento disposto dall'Ente Responsabile dell'Ambito.	NO	Acque Bresciane S.r.l. ha natura di <u>società in house providing</u> , di cui all'art. 2, comma 1, lett. o) del D.lgs. 175/2016.
c.f. 03731280230  Cap. soc. 25.000,00	<b>Depurazioni Benacensi S.c.r.l.</b>  Loc. Paradiso di sotto, 14 - 37019 Peschiera del Garda (VR)	3/12/2007	Acque Bresciane S.r.l.	50%	[●]	Depurazioni Benacensi S.c.r.l. è una società di gestione consortile a responsabilità limitata costituita dalle aziende Azienda Gardesana Servizi S.p.A. di Peschiera del Garda (VR) e Acque Bresciane S.r.l. di Brescia. Essa svolge l'attività di gestione del depuratore acque reflue urbane sito nel Comune di Peschiera del Garda e di altri depuratori comunali delle acque reflue urbane situati nelle province di Verona e Brescia.	NO	Depurazioni Benacensi S.c.r.l. è <u>società partecipata da società in house providing</u>

1.3) Ulteriori Società del Gruppo Cogeme partecipate da Cogeme S.p.a., ma non rientranti nella qualifica di “società partecipazione indiretta” ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. g) del D.lgs. 175/2016

Codice Fiscale Società e capitale sociale	Denominazione società e sede legale	Anno di costituzione	Denominazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Tipologia di società (quotata, in house, holding pura)
c.f. 03372830988  Cap. soc. 100.000 euro	<b>Cogeme Nuove Energie S.r.l.</b>	15/11/2011	Cogeme S.p.A.	Cogeme S.p.A.: 100%	[●]	<p>Come indicato nello Statuto, la società Cogeme Nuove Energie ha per oggetto le seguenti attività:</p> <p>a) la progettazione, realizzazione, commercializzazione e gestione di impianti per la produzione e distribuzione di energia elettrica, anche da fonti rinnovabili, con i vari sistemi tecnologici (es. impianti fotovoltaici, impianti solari, impianti eolici, etc.);</p> <p>b) la produzione, distribuzione e commercializzazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti suddetti, l'ottenimento di ogni forma di incentivazione, sovvenzione ed altre misure analoghe fruibili, nonché il commercio e l'approvvigionamento, sia in Italia che all'estero, per conto proprio e/o di terzi, di energia elettrica, anche da fonti rinnovabili, e di altri prodotti energetici, nei limiti di quanto consentito dalla normativa vigente;</p> <p>c) la progettazione elettrica, meccanica ed edile di impianti per la produzione e distribuzione di energia elettrica, anche da fonti rinnovabili, compresi quelli solari e fotovoltaici connessi a servizio delle utenze elettriche; la produzione, installazione, fornitura, messa in opera e manutenzione degli impianti suddetti; la fornitura e posa delle strutture di supporto dei moduli fotovoltaici;</p> <p>d) la progettazione, produzione, installazione, fornitura e messa in opera, manutenzione e commercializzazione degli impianti relativi a pannelli solari per la produzione di acqua calda: per usi domestici ed industriali, per il fabbisogno di piscine, strutture sportive, case di ricovero e di cura, scuole ed università, enti pubblici e per qualsivoglia altro utente e/o utilizzo;</p> <p>e) la fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti; la fornitura e messa in opera di apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché opere idrauliche e murarie organicamente collegati per impianti di riscaldamento.</p> <p>f) il commercio e l'approvvigionamento, sia in Italia che all'estero, per conto proprio e/o di terzi, (compresa l'importazione e l'esportazione) di gas ed altre energie, nei limiti di quanto consentito dalla normativa vigente;</p> <p>g) lo svolgimento di attività in settori complementari ed accessori, ausiliari ed affini a quelli elencati ai precedenti paragrafi nonché l'assunzione e la gestione di partecipazioni in società, imprese, consorzi ed enti di qualsiasi tipo, italiani e stranieri, svolgenti le attività medesime;</p> <p>h) la gestione del riscaldamento e raffrescamento degli edifici pubblici, in particolare di quelli destinati ad uso pubblico ovvero aperti al pubblico, ivi comprese le attività di progettazione, costruzione e gestione preordinate ad assicurare il risparmio e l'efficienza energetica;</p> <p>i) la gestione centralizzata sovracomunale delle forniture di beni e servizi tecnici e amministrativi dei Comuni;</p> <p>j) la gestione delle strade comunali, e del relativo sottosuolo, compresa la gestione della segnaletica stradale orizzontale e verticale, dei sistemi di videosorveglianza e degli impianti tecnologici stradali e arredo urbano nonché l'illuminazione pubblica;</p> <p>k) la gestione dei servizi cimiteriali tra cui, in particolare, le attività di sepoltura, custodia e manutenzione, nonché la progettazione di nuovi impianti e ampliamenti, supportando i Comuni nell'attività di redazione dei piani cimiteriali, nel rispetto delle esigenze di mantenimento conservativo del patrimonio immobiliare (tutela e restauro);</p> <p>l) la gestione dei servizi informatici e telematici comunali;</p> <p>m) l'attività di E.S.CO. (Energy Service Company), a titolo esemplificativo consistente nella fornitura di consulenza e opere relativi a servizi energetici integrati ovvero altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica, ovvero l'offerta di servizi integrati per la gestione e realizzazione di interventi. A tale scopo la società potrà svolgere, nei confronti di terzi (privati e/o Enti pubblici), attività di consulenza tecnica, amministrativa e progettuale in campo energetico, servizi di ottimizzazione della gestione energetica e dei consumi complessivi e specifici di energia, finalizzati all'adozione di tecniche gestionali ispirate all'uso razionale dell'energia ed allo sfruttamento delle fonti rinnovabili disponibili.</p>	NO	<p>Cogeme Nuove Energie S.r.l. non è qualificabile come società a “partecipazione indiretta” di cui alla lett. g) dell’art. 2, comma 1, del D.lgs. 175/2016.</p> <p><u>Essa può definirsi come società controllata da società a partecipazione pubblica.</u></p>

c.f. 02903940985  Cap. soc. 25.000,00 euro	<b>Gandovere Depurazione S.r.l.</b> Via XXV Aprile n. 18, Rovato (BS)	8/06/ 2007	Cogeme S.p.A.	Cogeme S.p.A.: 96%	[●]	Gandovere Depurazione S.r.l., in quanto società di progetto di opera pubblica, si è occupata della progettazione, costruzione dell'impianto centralizzato di collettamento e depurazione delle acque reflue al servizio del bacino del fiume Gandovere ed oggi, a costruzione completata dell'impianto, gestisce lo stesso ed è qualificata come "grossista" del SII.	NO	Gandovere Depurazione S.r.l. non è qualificabile come società a "partecipazione indiretta" di cui alla lett. g) dell'art. 2, comma 1, del D.lgs. 175/2016.  <u>Essa può definirsi come società controllata da società a partecipazione pubblica.</u>
c.f. 02944230982  Cap. soc. 15.682.526,79 euro	<b>Acque Ovest Bresciano Due S.r.l. in liquidazione</b> Via XXV Aprile n. 18, Rovato (BS)	21/11/ 2007	Cogeme S.p.A.	Cogeme S.p.A.: 79,40%	[●]	Fino al 28 aprile 2017, Acque Ovest Bresciano Due S.r.l. in liquidazione aveva come oggetto della propria attività la gestione del Servizio Idrico Integrato (SII) del sub ambito "Ovest Bresciano" dell'ATO di Brescia. Nell'esercizio 2017 la società ha conferito la propria azienda in Acque Bresciane S.r.l., attuale Gestore del servizio idrico integrato nel territorio dei Comuni dell'ATO della Provincia di Brescia in virtù dell'affidamento disposto dall'Ente Responsabile dell'Ambito.	NO	Acque Ovest Bresciano Due S.r.l. in liquidazione non è qualificabile come società a "partecipazione indiretta" di cui alla lett. g) dell'art. 2, comma 1, del D.lgs. 175/2016.  <u>Essa può definirsi come società controllata da società a partecipazione pubblica.</u>
c.f. 01389070192  Cap. soc. 189.494.116 euro	<b>Linea Group Holding S.p.A.</b> Viale Trento e Trieste 38, Cremona	28/07/2006	Cogeme S.p.A.	Cogeme S.p.A.: 15,15%	[●]	Tra le attività principali svolte da LGH, si menzionano la (i) gestione integrata delle risorse energetiche e idriche, (ii) la gestione integrata delle risorse energetiche nonché (iii) la gestione dei servizi ambientali. LGH opera in settori integrativi o ulteriori, comunque connessi, finalizzati alla produzione di beni e di attività rivolti a soddisfare i bisogni ed esigenze della collettività collaborando a promuovere lo sviluppo economico e civile delle persone, delle loro organizzazioni e delle comunità locali di cui fanno parte.	NO	Linea Group Holding S.p.A. è <u>società controllata da società quotata</u> (A2A S.p.a., vedi oltre) ai sensi dell'art.2, co. 1, lett. p) d.lgs. 175/2016.
c.f. 00451610174  Cap. soc. 1.616.298,00 euro	<b>Sviluppo turistico Lago d'Iseo S.p.A.</b> Via Colombera n. 2, Iseo (BS)	18/10/1970	Cogeme S.p.A.	Cogeme S.p.A.: 1,155%	[●]	La società si pone come obiettivo il sostenimento dello sviluppo dell'attività economica del territorio, ed in particolare la valorizzazione turistica del Lago d'Iseo nonché lo studio, la costruzione e la gestione di impianti turistici nella zona denominata "Sassabane" di Iseo ed in altre zone del Lago ritenute suscettibili di sviluppo.	NO	Sviluppo turistico Lago d'Iseo S.p.A. non è qualificabile come società a "partecipazione indiretta" di cui alla lett. g) dell'art. 2, comma 1, del D.lgs. 175/2016.  <u>Essa può definirsi come società partecipata da società a partecipazione pubblica.</u>
c.f. 12883420155  Cap. soc. 1.629.110.744 ,04 euro	<b>A2A S.p.A.</b> Via Lamarmora n. 230, Brescia	2/7/ 1999	Cogeme S.p.A.	Cogeme S.p.A.: 0,3%	[●]	A2A ha per oggetto l'acquisto, la vendita e lo scambio di energia elettrica di gas e di altri vettori energetici, in Italia e all'estero, con particolare riguardo all'attività di "cliente grossista", e la fornitura di servizi, compresa l'offerta di servizi integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi di risparmio energetico, nonché la prestazione in generale di servizi a rete e/o di pubblica utilità	NO	A2A S.p.a., ai sensi dell'art.2, co. 1, lett. p) d.lgs. 175/2016, è " <u>società quotata</u> ".

2) GRAFICO DELLE PARTECIPAZIONI



### **3) FINALITA' PERSEGUITE ED ATTIVITA' AMMESSE AI SENSI DEGLI ARTT. 4 E 26 D.LGS. 175/2016**

#### **3.1) COGEME S.P.A.**

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2 lett. a) e svolge altresì "attività strumentali" (art. 4, co. 2 lett. d)

Motivazioni della riconducibilità ai vincoli di scopo di cui al comma 2:

Cogeme S.p.a. svolge "servizi di interesse generale" per lo sviluppo economico del territorio e gestisce, per conto degli enti locali soci, le partecipazioni nelle varie società del Gruppo Cogeme operanti sul territorio.

#### **3.2) ACQUE BRESCIANE S.R.L.**

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2 lett. a)

Motivazioni della riconducibilità ai vincoli di scopo di cui al comma 2:

Acque Bresciane S.r.l., società in house providing, gestisce il Servizio Idrico Integrato nella provincia di Brescia, garantendo lo svolgimento di un servizio di interesse generale.

#### **3.3) DEPURAZIONI BENACENSI S.C.A.R.L.**

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2 lett. a)

Motivazioni della riconducibilità ai vincoli di scopo di cui al comma 2:

Depurazioni Benacensi S.c.a.r.l., società partecipata da società in house providing, gestisce il depuratore acque reflue urbane sito nel Comune di Peschiera del Garda e di altri depuratori comunali delle acque reflue urbane situati nelle province di Verona e Brescia, garantendo lo svolgimento di un servizio di interesse generale.

\*\*\*

### **4) CONDIZIONI EX ART. 20, COMMA 2, D.LGS. 175/2016**

#### **4.1) COGEME S.P.A. – partecipazione diretta**

**Attività svolta:** vedi sopra.

**Numero di dipendenti:** 15

**Costo del personale anno 2018 (voce B9 del conto economico):** euro 593.258

**Numero amministratori:** 5 (Dario Lazzaroni – Presidente, Filippo Sebastiano Dossi, Maurizio Giannotti, Gabriella Lupatini, Rossana Maria Gregorini nominati con delibera di Assemblea del 30/04/2019 ed in carica sino all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021)

Di cui nominati dall'ente: 0

**Numero componenti organo di controllo:** 3 (Adalgisa Boizza – Presidente, nominata con delibera di Assemblea del 10/12/2018; Gianpietro Venturini e Silvia Barbieri nominati con delibera di Assemblea del 30/09/2019, oltre a due sindaci supplenti. I componenti del Collegio Sindacale rimangono in carica sino all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2020).

Di cui nominati dall'ente: 0

#### **Risultato d'esercizio 2014-2018 (importi in euro)**

2018: 4.093.370

2017: 2.827.985

2016: 5.050.796

2015: 2.320.551

2014: 3.217.508

**Fatturato 2016-2018 (importi in euro – voci A1) + A5) Conto Economico, esclusi i contributi in conto esercizio)**

2018: 6.907.715

2017: 6.831.240

2016: 6.588.397

Fatturato medio: da calcolare

**Compensi Amministratori, Organo di controllo e Revisori (importi in euro)**

COMPENSI - DATI BILANCIO 2018	Amministratori	Organi di Controllo/Revisori
COGEME S.p.A.	55.495	61.091

Azioni da intraprendere: si può affermare che sussistono tutti i requisiti necessari affinché il Comune possa mantenere la propria partecipazione in Cogeme S.p.a. e pertanto, non è necessario intraprendere alcuna azione.

**4.2) ACQUE BRESCIANE S.R.L. – società in house providing**

**Attività svolta**: vedi sopra.

**Numero di dipendenti**: 261

**Costo del personale anno 2018 (voce B9 del conto economico)**: euro 12.359.420

**Numero amministratori**: 5 (Gianluca Delbarba – Presidente, Teresa Federici, Mario Bocchio, Marco Franzelli e Roberta Sisti nominati con delibera di Assemblea del 14/06/2019 ed in carica sino alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre del terzo anno - 2021).

Di cui nominati dall'ente: 0

**Numero componenti organo di controllo**: 3 (Massimo Celestino Botti– Presidente, Paola Bulferetti e Leonardo Sardini oltre a due sindaci supplenti, nominati con delibera di Assemblea del 14/06/2019 ed in carica sino alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre del terzo anno - 2021).

Di cui nominati dall'ente: 0

**Risultato d'esercizio 2014-2018 (importi in euro):**

2018: 2.312.601

2017: 1.732.992

2016: 13.842 in quanto la società è attiva dal 29/04/2017

2015: N/A in quanto la società è stata costituita nell'anno 2016

2014: N/A in quanto la società è stata costituita nell'anno 2016

**Fatturato 2016-2018 (importi in euro – voci A1) + A5) Conto Economico, esclusi i contributi in conto esercizio)**

2018: 74.499.348

2017: 29.518.603

2016: 0

Fatturato medio: da calcolare





## 5) ULTERIORI NOTAZIONI SULLE ALTRE SOCIETA' DEL GRUPPO COGEME NON RIENTRANTI NELLA QUALIFICA DI "SOCIETA' A PARTECIPAZIONE INDIRETTA" AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 1, LETT. G) DEL D.LGS. 175/2016

### 5.1) COGEME NUOVE ENERGIE S.R.L.

Come predetto, la rilevazione di Cogeme Nuove Energie S.r.l. quale società del Gruppo è stata indicata nel presente documento a meri fini di corretta rappresentazione del quadro delle società partecipate da Cogeme S.p.a..

Invero, non essendo qualificabile Cogeme Nuove Energie S.r.l. come "società a partecipazione pubblica indiretta" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g), non è necessario, a nostro avviso, formulare rilevazioni e valutazioni ex art. 20 del D.lgs. 175/2016.

In ogni caso si specifica che, anche essa, svolge servizi di interesse economico generale, oltre che produzione di energia da fonti rinnovabili.

Si indicano per completezza i seguenti dati societari:

**Attività svolta:** vedi sopra.

**Numero di dipendenti:** 20

**Costo del personale anno 2018 (voce B9 del conto economico):** euro 912.369

**Numero amministratori:** 1 (Dario Lazzaroni Amministratore Unico, nominato con delibera di Assemblea del 29/04/2019 ed in carica sino all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021)

Di cui nominati dall'ente: 0

**Numero componenti organo di controllo:** 3 (Elisabetta Bombana – Presidente, Massimiliano Marcaletti, Graziella Venturi nominati con delibera di Assemblea del 22/07/2019 ed in carica sino all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021).

Di cui nominati dall'ente: 0

#### Risultato d'esercizio 2014-2018 (importi in euro)

2018: 132.535

2017: 188.831

2016: 101.541

2015: (42.495)

2014: (96.572)

#### Fatturato 2016-2018 (importi in euro – voci A1) + A5) Conto Economico, esclusi i contributi in conto esercizio)

2018: 3.150.948

2017: 227.276

2016: 355.672

Fatturato medio: da calcolare

#### Compensi Amministratori, Organo di controllo e Revisori (importi in euro)

COMPENSI - DATI BILANCIO 2018	Amministratori	Organi di Controllo/Revisori
COGEME Nuove Energie S.r.l.	19.760	13.033

### 5.2) GANDOVERE DEPURAZIONE S.R.L.

Come predetto, la rilevazione di Gandovere Depurazione S.r.l. quale società del Gruppo è stata indicata nel presente documento a meri fini di corretta rappresentazione del quadro delle società partecipate da Cogeme S.p.a..

Invero, non essendo qualificabile Gandovere Depurazione S.r.l. come "società a partecipazione pubblica indiretta" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g), non è necessario, a nostro avviso, formulare rilevazioni e valutazioni ex art. 20 del D.lgs. 175/2016.

In ogni caso si specifica che, anche essa, svolge servizi di interesse generale (art. 4, co. 2 lett. a), ed ha progettato e realizzato un'opera pubblica su base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2 lett. b)

Si indicano per completezza i seguenti dati societari:

**Attività svolta:** vedi sopra.

**Numero di dipendenti:** 4<sup>1</sup>

**Costo del personale anno 2018 (voce B9 del conto economico):** euro 114.741

**Numero amministratori:** 3 (Dario Lazzaroni – Presidente, Eva Bertarelli e Fabio Volpi, nominati con delibera di Assemblea del 06/07/2017 ed in carica sino all’approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2019)

Di cui nominati dall’ente: 0

**Numero componenti organo di controllo:** 3 (Francesco Giulio Riva – Presidente, Stefania Zanotti e Carlo Bocchi oltre a due sindaci supplenti, nominati con delibera di Assemblea del 30/04/2019 ed in carica sino all’approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2021)

Di cui nominati dall’ente: 0

**Risultato d’esercizio 2014-2018 (importi in euro)**

2018: 542.779

2017: 595.124

2016: 748.869

2015: 624.026

2014: 828

**Fatturato 2016-2018 (importi in euro – voci A1) + A5) Conto Economico, esclusi i contributi in conto esercizio)**

2018: 4.432.281

2017: 4.418.827

2016: 4.447.805

Fatturato medio: da calcolare

**Compensi Amministratori, Organo di controllo e Revisori (importi in euro)**

COMPENSI - DATI BILANCIO 2018	Amministratori	Organi di Controllo/Revisori
Gandovere Depurazione S.r.l.	31.000	22.690

**5.3) ACQUE OVEST BRESCIANO DUE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE**

Come predetto, la rilevazione di Acque Ovest Bresciano Due S.r.l. in liquidazione quale società del Gruppo è stata indicata nel presente documento a meri fini di corretta rappresentazione del quadro delle società partecipate da Cogeme S.p.a..

Invero, non essendo qualificabile Acque Ovest Bresciano Due S.r.l. in liquidazione come “società a partecipazione pubblica indiretta” ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. g), non è necessario, a nostro avviso, formulare rilevazioni e valutazioni ex art. 20 del D.lgs. 175/2016.

In ogni caso si specifica che essa è in fase di liquidazione, dopo aver conferito nell’esercizio 2017 il proprio ramo d’azienda relativo al servizio idrico integrato in Acque Bresciane S.r.l.

Si indicano per completezza i seguenti dati societari:

**Attività svolta:** vedi sopra.

**Numero di dipendenti:** 0 (I dipendenti sono stati trasferiti in Acque Bresciane S.r.l. con conferimento ramo d’azienda in data 28/04/2017)

**Numero amministratori:** 1 (Zinelli Angelo - Liquidatore, nominato con delibera di Assemblea del 08/02/2019)

Di cui nominati dall’ente: 0

<sup>1</sup> Attualmente i dipendenti sono in distacco da Acque Bresciane per la gestione interna.

**Numero componenti organo di controllo:** 3 (Marcaletti Massimiliano – Presidente, Truffelli Orietta e Venturi Graziella, oltre a due sindaci supplenti, nominati con delibera di Assemblea del 23/06/2017 ed in carica sino all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2019)

Di cui nominati dall’ente: 0

**Risultato d’esercizio 2014-2018 (importi in euro)**

2018: 2.945.171

2017: 3.231.737

2016: 5.346.464

2015: 2.749.975

2014: 2.499.400

**Fatturato 2016-2018 (importi in euro – voci A1) + A5) Conto Economico, esclusi i contributi in conto esercizio)**

2018: 3.851

2017: 14.548.879

2016: 44.518.825

Fatturato medio: da calcolare

**Compensi Amministratori, Organo di controllo e Revisori (importi in euro)**

COMPENSI - DATI BILANCIO 2018	Liquidatore	Organi di Controllo/Revisori
AOB2 S.r.l. in liquidazione	12.000	37.528

**5.4) LINEA GROUP HOLDING S.P.A.**

Nonostante le attività svolte da LGH S.p.a. rientrino sicuramente nell’ambito delle attività consentite dall’articolo 4, d.lgs. 175/2016, si ricorda che la società è controllata da società quotata ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. p) del d.lgs. 175/2016 e, pertanto, non viene indicato alcun dato, rinviando per eventuali ulteriori informazioni al sito internet istituzionale della società. La partecipazione in tale società non deve essere tenuta in considerazione ai fini del presente Piano di Ricognizione.

**5.5) SVILUPPO TURISTICO LAGO D’ISEO S.P.A.**

Come predetto, la rilevazione di Sviluppo Turistico Lago d’Iseo S.p.a. quale società del Gruppo è stata indicata nel presente documento a meri fini di corretta rappresentazione del quadro delle società partecipate da Cogeme S.p.a.. Invero, non essendo qualificabile Sviluppo Turistico Lago d’Iseo S.p.a. come “società a partecipazione pubblica indiretta” ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. g), non è necessario, a nostro avviso, formulare rilevazioni e valutazioni ex art. 20 del D.lgs. 175/2016. In ogni caso si specifica che, anche essa, svolge servizi di interesse generale (art. 4, co. 2 lett. a), quale lo sviluppo dell’attività economica locale ed, in particolare, la valorizzazione turistica del Lago d’Iseo, nonché lo studio, la costruzione e la gestione di impianti turistici nella zona denominata “Sassabaneke” di Iseo ed in altre zone del lago ritenute suscettibili di sviluppo. Si indicano per completezza i seguenti dati societari:

**Attività svolta:** vedi sopra.

**Numero di dipendenti:** 14

**Costo del personale anno 2018 (voce B9 del conto economico):** euro 421.864

**Numero amministratori:** 1 (Gnecchi Flavio - Amministratore unico nominato il 23/04/2019 ed in carica per un anno)

Di cui nominati dall’ente: 0

**Numero componenti organo di controllo:** 3 (Eugenio Quarantini – Presidente, Guido Foresti e Teresa Federici – Sindaci effettivi, oltre a due Sindaci supplenti, nominati il 23/04/2019 ed in carica per 3 anni).

Di cui nominati dall’ente: 0

**Risultato d’esercizio 2014-2018 (importi in euro)**

2018: (12.191)

2017: 19.546

2016: (96.425)

2015: 10.623

2014: (262.601)

**Fatturato 2016-2018 (importi in euro – voci A1) + A5) Conto Economico, esclusi i contributi in conto esercizio)**

2018: 1.245.535

2017: 1.270.148

2016: 1.174.484

Fatturato medio: da calcolare

**Compensi Amministratori, Organo di controllo e Revisori (importi in euro)**

COMPENSI - DATI BILANCIO 2018	Amministratori	Organi di Controllo/Revisori
Sviluppo Turistico Lago d'Iseo S.p.A.	8.320	19.056

**5.6) A2A S.P.A.**

Nonostante le attività svolte da A2A S.p.a. rientrino sicuramente nell'ambito delle attività consentite dall'articolo 4, d.lgs. 175/2016, si ricorda che la società è quotata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. p) del d.lgs. 175/2016 e, pertanto, non viene indicato alcun dato, rinviando per eventuali ulteriori informazioni al sito internet istituzionale della società. La partecipazione in tale società non deve essere tenuta in considerazione ai fini del presente Piano di Ricognizione.